

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
PROVINCIA DI RAVENNA



Settore Gestione Territorio

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LA TUTELA
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2013

Capo I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 - Principi

1. Il “paesaggio” è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. La tutela del paesaggio riguarda gli spazi naturali, rurali ed urbani col fine di salvaguardare sia i paesaggi di rilevante interesse ambientale, sia i paesaggi della vita quotidiana.
2. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, dalla Legge n. 431/1985, dal D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 e dalla Legge n. 10/2013, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, l'igiene e la qualità della vita, in quanto esplica funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, fissazione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, miglioramento del microclima, rifugio per la vita animale, miglioramento della biodiversità del territorio, della qualità urbana e della socialità.
3. Il sistema del verde, costituito dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e rurale. L'Amministrazione Comunale, ne riconosce il rilievo negli aspetti ambientali, paesaggistici, urbanistici, igienico-sanitari, culturali, estetici, sociali e ricreativi del territorio, e con il presente regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con il solo termine di “Regolamento”) intende migliorare la gestione del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale gestione e per la tutela della componente vegetale dei parchi e dei giardini pubblici e privati (comprese le corti di pertinenza dei fabbricati), nonché delle alberate stradali, delle aree di pregio ambientale storico o paesaggistico (aree boschive, siepi e macchie) e delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

Art. 3 – Interventi non soggetti al regolamento

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) gli alberi da frutto, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico sottoposti a specifici provvedimenti di tutela (Legge regionale 2/77 e successive modifiche e D. Lgs. n°42 del 22 Gennaio 2004);
 - b) gli orti botanici, i vivai e gli impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno;

- c) le fasce fluviali e le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali) relative alle aree protette e alle aree di alto valore storico ambientale.

Capo II - DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4 – Alberature salvaguardate

1. Sono oggetto di tutela ai sensi e per effetti del presente regolamento:
 - a) gli alberi aventi circonferenza del tronco, rilevata a m. 1,00 dal colletto, pari o superiore a cm. 40;
 - b) le piante con più tronchi, se almeno uno di essi presenta una circonferenza pari o superiore a cm. 40 rilevata a m. 1 dal colletto;
 - c) gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, o in sostituzione di quelli disseccatisi entro due anni dalla loro messa a dimora nei nuovi impianti;
 - d) gli alberi piantati in forza di disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. Gli alberi oggetto di tutela ai sensi del comma 1 vengono suddivisi in classi di grandezza in base alle dimensioni che possono raggiungere a maturità.

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
1 ^a Grandezza	> 20 m
2 ^a Grandezza	10 – 20 m
3 ^a Grandezza	< 10 m

3. Analogamente viene sottoposta a salvaguardia tutta la “vegetazione di pregio”, per la quale si rimanda al Capo III.

Art. 5 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale

1. Gli interventi di manutenzione sul verde pubblico, le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto delle norme di buona tecnica agronomica e arboricoltura e dei principi fissati dal presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale, attraverso i mezzi di volta in volta ritenuti più idonei, informerà anticipatamente la cittadinanza circa la tipologia, la durata e le motivazioni degli interventi manutentivi più rilevanti.
3. Gli interventi sul verde pubblico devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione paesaggistica, ecologica, estetica e ricreativa e condotti in maniera programmata. A quest'ultimo fine l'Amministrazione comunale predisporrà programmi pluriennali, che saranno pubblicati sul sito internet del Comune, e monitorerà il costo della gestione del verde, tendendo ad adeguare le risorse disponibili all'incremento quantitativo del verde cittadino.

Art. 6 - Interventi sulle aree private

1. Nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare la vegetazione presente specialmente per quanto riguarda le alberature, di curare e di mantenere pulito il terreno e potare, quando necessario, gli alberi stessi.
2. Alberi, cespugli e siepi devono essere mantenuti e potati in modo da non ostacolare la circolazione di veicoli, velocipedi e pedoni sulla pubblica strada, di non impedire la visibilità della segnaletica stradale e di non arrecare danno alle proprietà pubbliche.
3. E' fatto obbligo di sostituzione di ogni albero morto, con l'osservanza della procedura autorizzativa di cui all'art. 8.
4. Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare la "vegetazione di pregio" di cui all'art. 16.
5. I proprietari di aree incolte, provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle vegetazioni indesiderate e del manto erboso allorché supera i 50 cm, nonché all'asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del territorio urbanizzato o a queste contigue.
6. In caso di inosservanza agli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo, il Comune diffida i proprietari di provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 34.

Art. 7 – Abbattimenti di alberature pubbliche e private

1. L'abbattimento di alberi oggetto di tutela in base all'art 4 è consentito solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali:
 - a) instabilità dell'albero dovuta ad alterazioni degli organi di sostegno (apparato radicale, colletto, fusto e branche principali) che comportano rischi per la pubblica incolumità;
 - b) alberature in stato vegetativo o fitosanitario irrimediabilmente compromesso;
 - c) alberature che causano danni documentati a manufatti, strutture edili e impianti tecnologici;
 - d) ostacolo al normale deflusso delle acque;
 - e) contrasto con le norme del Codice della strada o altra legislazione vigente;
 - f) nuova progettazione degli spazi verdi; diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti a una riqualificazione paesaggistica del luogo; sostituzione di scelte vegetazionali non idonee al sito, compreso il caso di ombreggiamento di impianti fotovoltaici o solari termici; cambi di destinazione d'uso dell'area.
2. L'abbattimento di alberi oggetto di tutela in base all'art. 4 è altresì consentito quando rendono difficoltosa la realizzazione di un'opera pubblica, un piano particolareggiato o opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fatta salva la tutela della "vegetazione di pregio" di cui all'art. 16.

3. E' fatto obbligo di sostituire ogni albero abbattuto. Il rapporto di sostituzione non dovrà essere inferiore a un albero nuovo per ogni albero abbattuto. Il reimpianto dovrà avere luogo nella medesima area ove era ubicato l'albero abbattuto.
4. Potrà darsi luogo alla non sostituzione, o alla parziale sostituzione, soltanto nei casi.
 - a) di danni oggettivamente riscontrabili a strutture e/o impianti tecnologici;
 - b) di eccessiva densità d'impianto, limitatamente agli alberi soccombenti;
 - c) di abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie;
 - d) di abbattimenti dettati dalle autorità pubbliche competenti per ragioni di incolumità pubblica.
5. Nelle fattispecie di cui al comma 2 del presente articolo ed esclusivamente qualora, per carenza di spazio, non sia possibile il reimpianto nella medesima area, la sostituzione degli alberi avverrà in aree di proprietà comunale, secondo le indicazioni dell'ufficio competente in merito alla scelta del luogo e del tipo di alberi, con oneri a carico del proprietario delle piante abbattute.
6. L'Amministrazione comunale potrà procedere ad abbattimenti di alberi e/o filari, nel rispetto dei commi precedenti, senza obbligo di reimpianto nel medesimo sito quando sussistono motivazioni di pubblico interesse o di complessivo maggior vantaggio per la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la "vantaggiosità" estetica, compositiva o funzionale.
7. Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal 1° marzo al 31 luglio, salvo diversa indicazione delle autorità competenti).

Art. 8 – Procedura per l'abbattimento e la sostituzione di alberature private

1. L'abbattimento di alberi privati oggetto di tutela in base all'art. 4, siano esse vive, deperenti o morte, è soggetto ad autorizzazione amministrativa, che il proprietario del terreno deve richiedere all'Amministrazione comunale, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, da presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento.
2. Dalla documentazione allegata alla domanda dovranno individuarsi, senza incertezza alcuna, le piante da abbattere e dovranno essere indicate le motivazioni che giustificano l'abbattimento, nonché la quantità e il tipo di alberi da piantumarsi in sostituzione di quelli abbattuti, nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 7, comma 3.
3. Qualora ai sensi dell'art. 7, comma 4, si richieda la non sostituzione, o la parziale sostituzione, degli alberi da abbattere, alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnica che documenti la ricorrenza delle fattispecie esimenti.
4. L'Amministrazione comunale rilascerà al proprietario del terreno, entro il termine di trenta giorni l'autorizzazione a procedere all'abbattimento, oppure, qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal regolamento comunicherà il divieto di procedere all'abbattimento. Nel caso l'Amministrazione comunale non rilasci alcun permesso, si intende applicata la regola del "silenzio-assenso", secondo cui il proprietario dell'albero è di fatto autorizzato ad abbattere l'albero per cui ha presentato domanda.

5. L'autorizzazione amministrativa all'abbattimento di alberi ha validità di un anno dal rilascio, ovvero dallo spirare del silenzio-assenso; entro lo stesso termine si dovrà provvedere alla sostituzione delle piante abbattute.
6. Sono esclusi dalle norme del presente articolo gli abbattimenti:
 - a) ordinati da sentenze giudiziarie;
 - b) dettati dalle autorità pubbliche competenti per ragioni di incolumità pubblica.

Art. 9 – Potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. In particolare le potature dovranno essere effettuate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con edifici, elettrodotti o altre reti tecnologiche.
2. Sugli alberi oggetto di tutela a norma dell'art. 4 sono vietati:
 - a) gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto, nonché gli interventi praticati su branche laterali aventi circonferenza superiore a cm. 40 nel punto del taglio;
 - b) la cimatura dell'asse principale e dei rami nelle conifere ornamentali, con esclusione dell'eliminazione delle branche deperite e soprannumerarie, purchè si mantenga la forma tipica della pianta;
 - c) gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 60%.
3. Gli interventi vietati a norma del comma precedente sono considerati abbattimenti e come tali disciplinati; analogamente per gli interventi di arte topiaria.

Art. 10 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Nel valutare le specie utilizzabili dovrà essere definito l'ambito in cui queste dovranno essere messe a dimora secondo la seguente articolazione:

ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento di quel paesaggio tipico della pianura e della prima collina emiliano-romagnola, in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale.

PARCHI E GIARDINI URBANI

Dovrà essere preferito l'uso delle specie autoctone, tuttavia potranno essere impiegate anche specie esotiche e naturalizzate purché di accertata adattabilità alle condizioni pedo-climatiche del sito.

ALBERATURE STRADALI E PARCHEGGI

Dovrà essere evitato l'uso di specie il cui apparato radicale tende ad essere superficiale e invadente, specie con frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti, specie che presentino spine o altri organi che possano causare danni una volta giunti al suolo, specie che richiedano frequenti e regolari interventi manutentivi.

2. Per ragioni di salvaguardia del paesaggio, dello sviluppo della vegetazione autoctona e per ragioni fitosanitarie è vietato o sconsigliato l'impianto di alcune specie a tendenza infestante, oppure scarsamente adattate alle condizioni pedo-climatiche, nonché di specie soggette a gravi infestazioni o patologie. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati da chi abbia interesse a piantare esemplari appartenenti a tali specie. Tale elenco è reperibile nel sito della Regione Emilia Romagna.
3. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare condizioni ideali di sviluppo. Ciò significa che dovranno essere presenti tutte le condizioni necessarie al benessere dell'individuo vegetale sia nel breve che nel lungo periodo, tenendo conto non solo delle esigenze di attecchimento ma anche di quelle dell'esemplare una volta adulto.
4. Per le nuove realizzazioni dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità avente le seguenti dimensioni minime:
 - alberi di prima e seconda grandezza: circonferenza > 16 cm
 - alberi di terza grandezza: circonferenza > 10 cm
 - arbusti: altezza > 50 cm
5. E' possibile derogare da queste dimensioni minime nelle zone agricole.
6. I progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e negli strumenti urbanistici vigenti. Il progetto deve contenere una dettagliata relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali oltre agli elaborati grafici.

Art. 11 – Distanze

1. Distanze dai confini di proprietà: per alberi esistenti e per i nuovi impianti si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile. Sono fatti salvi gli accordi, anche taciti, tra le parti confinanti per piantumazioni a distanze inferiori a quanto prescritto dal Codice Civile.
2. Distanze dalle utenze aeree: per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1 ed aventi altezza minima di 5 m (vedasi Decreto Ministeriale del 21.03.1988, art. 2.1.6), dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm 30 attorno al cavo.
3. Distanza dalle utenze sotterranee: devono essere considerate come distanze minime i raggi delle aree di pertinenza di cui all'art. 12 comma 1, sia per nuovi impianti arborei in prossimità di utenze esistenti, sia per posa di utenze sotterranee ex-novo in prossimità di alberi esistenti, che per contestuale realizzazione di impianti arborei e sottoservizi.

4. Nel caso di effettiva mancanza di spazio per posa di utenze sotterranee ex-novo, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi coinvolti negli scavi siano inseriti in un piano pluriennale di monitoraggio fitostatico.
5. Per ciò che riguarda le manutenzioni ad utenze sotterranee poste a distanza non regolamentare e preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, si rimanda all'art. 13.
6. Distanza dalle linee ferroviarie: In conformità agli articoli n°52 e 55 del D.P.R. dell'11/07/80 n°753 e all'articolo n°4 della legge 12/11/68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:
 - per alberi di altezza >4m: distanza minima pari all'altezza massima delle piante a maturità aumentata di m 2
 - per arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5m: distanza minima pari a m 6
 - per siepi con altezza <1,5m: distanza minima pari a m 5.
7. Per le aree extraurbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco, naturale o produttivo, a distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 12 – Aree di pertinenza

1. Si definisce 'Area di pertinenza' di un albero lo spazio inscritto in una data circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto. La dimensione dell'area di pertinenza è in funzione dello sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale dell'albero a maturità.
 - Per piante di prima grandezza l'area di pertinenza è di 2 m di raggio
 - Per piante di seconda grandezza l'area di pertinenza è di 1 m di raggio
 - Per piante di terza grandezza l'area di pertinenza è di 0,5 m di raggio
2. Le aree di pertinenza delle alberature devono, di norma, mantenute a terreno nudo, pacciamata, inerbite o impiantate con specie vegetali tappezzanti.
3. Nel caso di edifici e pavimentazioni preesistenti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, queste potranno essere demolite e ricostruite purché il loro ingombro diminuisca o rimanga invariato in qualsivoglia direzione.
4. Le aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente, sono da considerarsi non edificabili.

Art. 13 – Danneggiamenti

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e come tali sanzionati.
2. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabile. E' vietato inoltre l'asporto di terreno e/o terriccio.

3. E' vietato calpestare il terreno libero o pacciamato con mezzi meccanici, anche temporaneamente, oggetti pesanti o ingombranti che possano causare compattamento del suolo.
4. E' vietato affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili con chiodi, fili di ferro, plastica o colla.
5. E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.
6. E' vietato effettuare scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza degli alberi come definito nel precedente art. 12.
7. Per manutenzioni ad utenze sotterranee poste a distanza non regolamentare e preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento si potrà operare all'interno delle aree di pertinenza. In questo caso sarà fatto obbligo agli enti o ditte promotrici e responsabili degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (ad esempio 1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dall'inizio dei lavori. L'ufficio competente valuterà la documentazione presentata ed il presunto danno inflitto alle alberature e proporrà l'adozione di misure e precauzioni tali da ridurre l'impatto dello scavo sugli apparati radicali degli alberi, come ad esempio l'uso di passacavi.

Art. 14 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Nelle aree di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui all'art. 13 ed in particolare non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né, infine, la variazione del livello del piano di campagna sia in positivo che in negativo.
3. Qualora non si possa evitare il transito di mezzi all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche. Non è comunque consentito transitare all'interno delle aree di pertinenza qualora il terreno si presenti umido.
4. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere, devono essere rialzati o piegati attraverso idonee legature protette da materiale cuscinetto.
5. Nel caso i lavori producano un'alterazione nel normale regime idrico dell'area di cantiere, le alberature dovranno essere adeguatamente irrigate durante il loro periodo vegetativo.
6. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 15 – Difesa fitosanitaria

1. La prevenzione delle malattie delle piante è attuata attraverso le seguenti misure:

- a) scelta di specie adeguate e impiego di piante sane;
 - b) difesa delle piante da danneggiamenti;
 - c) adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - d) rispetto delle aree di pertinenza, in particolare mediante la protezione da calpestio, secondo gli indirizzi e le prescrizioni del Regolamento;
 - e) riduzione al minimo degli interventi di potatura;
 - f) monitoraggio della presenza di parassiti attraverso osservazione diretta, piante "spia" ovvero strumenti tecnici di supporto (quali trappole a feromoni);
 - g) limitazione degli interventi fitosanitari ai soli casi di possibile superamento della soglia di danno, da valutare secondo il tipo di pianta e di destinazione dell'area;
 - h) adozione di strategie di difesa e lotta biologica, con preferenza per interventi di tipo biologico (come il lancio di insetti utili), meccanico (come l'eliminazione di parti colpite) ovvero biotecnico (come l'impiego di trappole a feromoni).
2. Nell'ambito del verde ornamentale urbano, ove sia necessario l'impiego di sostanze fitosanitarie, è obbligatorio l'utilizzo di prodotti registrati in etichetta per l'impiego su piante floreali ed ornamentali, che contengono i principi attivi meno tossici, classificati come "irritanti" o "non classificati". E' vietato l'impiego di prodotti classificati come "molto tossici", "tossici" e "nocivi" (ex prima e seconda classe). E' sempre consigliabile privilegiare i prodotti di più bassa tossicità, miglior efficacia e minor impatto e persistenza nell'ambiente, soprattutto in rapporto alla loro selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili, nonché di altre piante non oggetto del trattamento. I sistemi di trattamento tramite endoterapia, cioè con apporto di fitofarmaci direttamente al colletto o al fusto degli alberi, sono preferiti rispetto ai trattamenti sulla chioma in tutta l'area urbana.
3. Nelle aree verdi, pubbliche o ad uso pubblico, è obbligatorio delimitare le zone di intervento, al fine di prevenire l'accesso a non addetti ai lavori, nonché di informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata sulla effettuazione dei trattamenti, E' inoltre sempre consigliabile effettuare gli stessi trattamenti nelle ore di minore transito veicolare o pedonale.
4. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. Questo tipo di prevenzione si definisce "lotta obbligatoria".
- Tra le diverse patologie sottoposte a questa prevenzione si segnalano: il colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.1996), la processionaria del pino (D.M. 20.05.26), il cancro colorato del platano (D.M. 03.09.87 n. 412).
5. Controllo della vegetazione spontanea.
- Relativamente alle norme ed alle precauzioni di impiego dei diserbanti in aree urbane ed extraurbane, ci si deve attenere alle disposizioni della Regione Emilia Romagna, contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 1469 del 7 settembre 1998 ed a quanto disposto dal metodo di certificazione "Bio-Habitat". Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. Per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

Capo III – TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA VEGETAZIONE DI PREGIO

Art. 16 – Individuazione della vegetazione di pregio

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, per gli esemplari arborei ubicati nel territorio del Comune, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai sensi dell'art. 6 della predetta legge, il Comune promuove la tutela di esemplari arborei, arbustivi o di particolari gruppi vegetazionali che, per particolari caratteristiche (paesaggistica, storica, ecologica, dimensionali ovvero di tipologia botanica) rivestono carattere di rilievo per la comunità, che vengono definiti “vegetazione di pregio”.

La “vegetazione di pregio” è individuata dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del censimento del verde o con altro idoneo atto, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17 - Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari della “vegetazione di pregio” di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Art. 18 - Interventi sull'esistente

1. Qualsiasi intervento sulla “vegetazione di pregio” riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'ufficio competente, previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale. Ogni intervento dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo dell'ufficio competente o di personale dallo stesso espressamente incaricato.
2. Su richiesta dell'ufficio competente, si dovranno produrre eventuali perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.
3. L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.
4. Il proprietario della “vegetazione di pregio” è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono

al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Capo IV – GESTIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO MEDIANTE CONVENZIONE

Art. 19 – Affidamento del verde pubblico

1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di cittadini, gruppi di cittadini, associazioni e imprese, nelle opere di realizzazione e manutenzione delle aree a verde pubblico di piccola dimensione (aiuole e frustoli di verde), il Comune può stipulare apposite convenzioni, con soggetti privati, a seguito di proposte che assicurino economie di spesa ed un aumento della qualità nei progetti e nei servizi erogati.

Art. 20 – Spazi disponibili

1. Gli spazi disponibili vengono stabiliti dall'Amministrazione comunale, che ne aggiorna e modifica l'elenco a seconda delle esigenze.
2. L'elenco degli spazi verdi disponibili è consultabile sul sito internet del Comune e presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.
3. Eventuali spazi a verde non menzionati, potranno essere segnalati all'Amministrazione comunale, che ne deciderà l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 21 – Natura delle aree e proprietà dei beni

1. Le aree oggetto della convenzione manterranno totalmente la funzione a uso pubblico.
2. I beni forniti nell'ambito della gestione, ad eccezione degli impianti pubblicitari, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale, che pertanto alla scadenza o risoluzione della convenzione acquirerà a titolo gratuito le piantumazioni e quant'altro realizzato nell'area a verde.

Art. 22 – Durata della convenzione

1. La convenzione avrà la durata di tre anni, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni, previo semplice consenso scritto delle parti.
2. La convenzione assume efficacia dieci giorni dopo la sua sottoscrizione.

Art. 23 – Modalità di partecipazione

1. I soggetti interessati dovranno presentare domanda al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, redatta sul modello appositamente predisposto dall'ufficio, scegliendo una o più aree indicate.

Art. 24 – Modalità di assegnazione

1. L'Amministrazione comunale valuterà la domanda e comunicherà al richiedente l'area verde assegnata.
2. Qualora un'area sia richiesta da più soggetti l'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. A seguito di accettazione da parte del richiedente, verrà stipulata la convenzione.

Art. 25 – Impegno e corrispettivo degli assegnatari

1. L'assegnatario provvederà ad effettuare, per la durata della convenzione, tutti gli interventi, che consisteranno principalmente nelle seguenti azioni:
 - a) piantumazione del manto erboso, fiori ed arbusti;
 - b) estirpazione di erbacce, pulizia da carta, bottiglie, sigarette, fazzoletti, ecc.;
 - c) taglio del manto erboso ove presente ogni qualvolta se ne rende necessario;
 - d) innaffiatura periodica dell'area, in modo particolare durante la stagione estiva;
 - e) potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti.
2. Quale corrispettivo l'assegnatario avrà la possibilità di comunicare o promuovere l'attività esercitata ed i propri segni distintivi essendo consentito al medesimo d'installare sull'area assegnata uno o più targhe informative indicanti il nome e il logo dell'assegnatario medesimo.
3. Le targhe informative dovranno essere compatibili con il carattere, l'aspetto e il decoro dei luoghi oggetto dell'intervento; il loro numero è commisurato alla superficie di verde pubblico oggetto della convenzione e pertanto potranno essere posizionati un massimo di
 - n. 1 cartello per aree fino a mq. 500;
 - n. 2 cartelli per aree da mq. 500 a 1.000;
 - n. 3 cartelli per aree oltre mq. 1.000.

Le targhe informative dovranno essere installate nel rispetto dell'art. 23 c. 1 del Codice della strada ed il loro posizionamento non dovrà in ogni caso interferire con la sicurezza stradale.

Le targhe dovranno inoltre rispettare le seguenti dimensioni massime:

- cm 30 (base) x cm 20 (altezza) se collocate all'interno di una rotatoria;
- cm. 60 x cm 60 se collocate presso le aree verdi.

L'installazione delle targhe informative di cui sopra è soggetta all'applicazione dei Regolamenti Comunali per l'imposta sulla pubblicità e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 26 – Obblighi del Comune

1. Tutte le spese di stipula, registrazione e bollatura della Convenzione sono a carico dell'Amministrazione comunale.
2. Il personale comunale metterà a disposizione dell'assegnatario le proprie conoscenze tecniche per la gestione dell'area verde.
3. L'Amministrazione comunale pubblicizza sul sito ufficiale l'iniziativa e l'assegnazione delle aree verdi e può promuovere, periodicamente, un concorso tra le aree verdi affidate in gestione mediante convenzione.

Art. 27 – Risoluzione della convenzione

1. L'Amministrazione comunale procederà alla risoluzione della convenzione e alla rimozione delle targhe informative in caso di mancato adempimento degli impegni assunti dall'assegnatario.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere la convenzione per motivi di interesse pubblico.

Capo V – DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 28 - Ambito di applicazione

4. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, le norme del presente capitolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione, in uso o in proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 29 - Comportamenti vietati e prescritti

1. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico mantengono un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.
2. Sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;

- c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
 - d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - e) Incidere, imbrattare o provocare danni a strutture e infrastrutture, nonché usare impropriamente le strutture ludiche, avendo un'età diversa da quella indicata in loco;
 - f) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 - g) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei cestini predisposti e gettare a terra mozziconi di sigaretta;
 - h) bivaccare o utilizzare l'area e le sue strutture come accampamento o dormitorio notturno;
3. I parchi, i giardini e le aree verdi sono aree pedonali riservate ai soli pedoni in cui è vietata la circolazione dei veicoli. Sono esclusi dal divieto i veicoli autorizzati, i mezzi utilizzati dai portatori di handicap, i velocipedi condotti da bambini di età inferiore a 8 anni che devono essere accompagnati e i velocipedi condotti a mano.
4. E' fatto obbligo:
- a) di cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali.
 - b) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.
 - c) di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione che possa comportare un pericolo per la collettività o possa rappresentare una fonte di danno per il parco, il giardino o la vegetazione e gli animali in esso ospitati.
5. L'accesso dei cani alle aree verdi ad uso pubblico e le prescrizioni e i divieti a cui devono attenersi coloro che ne hanno la custodia, anche temporanea, sono disciplinati dal "Regolamento per la condotta della popolazione canina" a cui si rinvia.

Art. 30 - Attività consentite previa autorizzazione

1. Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree di cui al precedente art. 28, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco nell'osservanza dei principi del regolamento.
2. In particolare su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Sindaco può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare tra l'altro anche l'eventuale introduzione di veicoli a motore.

Capo VI - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 31 – Orti urbani

1. L'assegnazione e la gestione delle aree ortive, cioè appezzamenti di terreno di proprietà comunale destinati alla produzione di fiori, frutta e ortaggi per i bisogni degli assegnatari e delle loro famiglie, sono disciplinati da apposito Regolamento, a cui si rinvia.

Art. 32 - Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte

1. E' vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o lungo le strade. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade i frontisti sono obbligati a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai consorzi di bonifica. E' vietato il diserbo chimico delle sponde dei fossi.

Art. 33 - Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate e dei boschi arbusteti di fondovalle presenti nelle zone rurali

1. E' vietato:
 - l'estirpazione, il taglio raso o qualsivoglia danneggiamento della vegetazione, l'impermeabilizzazione del suolo ad una distanza inferiore di 1,5 m dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto
 - l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore a 5 cm
2. E' ammesso:
 - effettuare interventi di contenimento e potatura, sia invernale che estiva purché aventi carattere ordinario.
 - eliminare la vegetazione infestante purché questa operazione non comporti danni alla struttura della siepe o degli alberi interessati.

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Sanzioni

1. L'inosservanza alle norme del regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di seguito stabiliti:
 - a) € 400,00 per ogni albero oggetto di tutela abbattuto, e fattispecie equiparate, in assenza di autorizzazione amministrativa (ridotti a € 100,00 nel caso di abbattimento di uno o più alberi morti o

in stato vegetativo o fitosanitario irrimediabilmente compromesso, seguito dall'immediata sostituzione);

- b) € 400,00 per ogni albero nel caso di omessa sostituzione, entro il termine prescritto, di alberi oggetto di tutela abbattiti;
 - c) da € 100,00 a € 250,00 per le violazioni dell'art. 6, comma 2, concernente la manutenzione del verde;
 - d) da € 250,00 a € 500,00 per le violazioni dell'art. 6, comma 5, concernete le aree incolte;
 - e) da € 50,00 a € 250,00 per le violazioni dell'art. 29, concernenti comportamenti vietati e prescritti agli utenti dei parchi e dei giardini pubblici.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, ogni altra violazione al regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro a un massimo di 400 euro.
3. Nel caso in cui la violazione sia stata compiuta da un soggetto non coincidente con la proprietà ma su incarico o in accordo con quest'ultima la sanzione verrà applicata in egual misura e per intero ad entrambe le parti.
4. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata a:
- a) Corpo di Polizia Municipale del Comune di Castelbolognese;
 - b) Corpo di Polizia Provinciale;
 - c) Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria;
 - d) Funzionari dell'Amministrazione Comunale operanti nei settori Gestione del territorio e Lavori pubblici e manutenzione.

Art. 35 – Commissione consultiva per il verde di interesse pubblico

- 1. Il Comune può istituire una commissione consultiva per il verde di interesse pubblico.
- 2. La commissione, se istituita, esprime pareri sui seguenti argomenti:
 - a. individuazione delle vegetazioni di pregio di cui all'art. 16;
 - b. modifiche al presente Regolamento;
 - c. altre problematiche nelle quali la commissione possa utilmente concorrere alle definizioni di indirizzi e programmi per la tutela del verde.
- 3. La commissione è istituita dalla Giunta comunale, che ne determina la composizione in base ai criteri del comma 4, ed è nominata dal Sindaco.
- 4. La commissione è composta da cinque membri:
 - Il Sindaco o l'assessore delegato;
 - due consiglieri comunali, uno espressione dei gruppi di maggioranza, l'altro dei gruppi di minoranza;
 - due scelti tra persone in possesso di qualificate competenze in materia agronomica, vivaistica o paesaggistica.
- 5. La partecipazione alle riunioni della commissione avviene a titolo gratuito.

Art. 36 - Norme regolamentari in contrasto

1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate.
2. Rimangono in vigore, fino ad approvazione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio, gli artt. 87 bis, 87 ter ed 87 quinquies del Regolamento Edilizio, nonché le prescrizioni in materia di verde di cui all'art 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Art. 37 - Efficacia

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.